

## QUADRO RW, PATRIMONI ALL'ESTERO – NUOVI CHIARIMENTI

***Una nuova circolare dell' Agenzia delle Entrate sull' argomento, ha permesso di far maggiore chiarezza sul monitoraggio dei beni posseduti all' estero (Quadro RW – Investimenti e trasferimenti da per e sull' estero). Il chiarimento, o meglio, la nuova interpretazione, potrebbe portare ad un nuovo invio della dichiarazione per i redditi 2009 da poco inviata. Vi preghiamo pertanto di leggere con assoluta attenzione il presente articolo.***

L' amministrazione finanziaria, attraverso la circolare N. 45/E del 13 settembre 2010 (e pertanto con grave ritardo), ha interpretato le prescrizioni in tema di controllo degli investimenti e dei trasferimenti da, per e sull' estero ed il relativo quadro RW, presente nella dichiarazione dei redditi Unico 2010.

Nella circolare sono inoltre stati forniti alcuni esempi pratici. Nelle settimane seguenti alla pubblicazione è fiorito, nelle riviste specialistiche un fitto dibattito in materia, che ha portato ad avere ad oggi un quadro finalmente completo.

Considerato che alla data di pubblicazione della circolare ministeriale noi avevamo già provveduto ad inviare le dichiarazioni, potrebbe rendersi necessario l' invio di una dichiarazione integrativa, la quale se inviata entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine, sarebbe comunque validamente inviata.

### **Chi deve attivarsi?**

L' onere dichiarativo grava su tutte le persone fisiche (inclusi pertanto privati, imprenditori individuali, lavoratori autonomi), sulle associazioni prive di personalità giuridica (come le società semplici), residenti in Italia e pertanto sottoposte alla tassazione nazionale per i redditi ovunque prodotti. L' obbligo dichiarativo riguarda tutti i beni mobiliari, le disponibilità finanziarie ed ogni altro bene patrimoniale detenuto all' estero, indipendentemente dal titolo che ne ha determinato la fruibilità (sono ricomprese donazioni, eredità, etc.).

Nella circolare sono stati delineati dei casi specifici, come ad esempio nell' ipotesi di comproprietà o di disponibilità del bene in favore di più persone.

- a. Quando su di un bene gravano più diritti reali (come ad es. proprietà ed usufrutto su di un immobile o su di un titolo mobiliare), ogni titolare di un diritto deve dichiararlo autonomamente.
- b. Nel caso di comproprietà indivise, ogni comproprietario deve dichiarare la propria quota.
- c. Quando invece più persone hanno piena ed indivisa disponibilità di un determinato bene, ciascuna di esse deve dichiarare il pieno valore. Questo è il caso, ad esempio di un conto corrente sul quale più persone possono liberamente operare in nome proprio. Quello che conta è sempre la disponibilità o meglio ancora la possibile disponibilità.

Sono poi state definite alcune cause d' esenzione. Tra di esse, ad esempio, emerge la categoria dei pendolari transfrontalieri che attraversano giornalmente il confine. L' esenzione in oggetto ha trovato regolamentazione solo con la manovra estiva 2010 (DI. N. 78/2010) e prevede che i soggetti passivi, che abbiano un lavoro, in prossimità del confine o in uno stato in prossimità del confine sono esonerati dall' onere dichiarativo. L' esenzione è tuttavia limitata ai beni finanziari o patrimoniali detenuti nello stato in cui si lavora.

### **Che cosa occorre dichiarare**

Qualora alla fine dell'anno, si detenessero all'estero disponibilità finanziarie o patrimoniali superiori alla soglia di 10.000€, le stesse devono essere puntualmente indicate nel quadro RW/II.

- a. per le disponibilità finanziarie contano tutte quelle forme d'investimento che possano dare luogo a redditi di capitale o di altra natura finanziaria, anche se solo teoricamente. Vanno menzionati per questa categoria, in via esemplificativa: quote di partecipazione in società estere, titoli mobiliari, mutui, assicurazioni sulla vita o previdenza complementare (ad esclusione di quella obbligatoria).
- b. In riferimento alle altre possibili disponibilità patrimoniali vanno citati: immobili, oggetti di valore, opere d'arte, yacht ed altri mezzi di trasporto. La dichiarazione si rende necessaria anche qualora da questi beni non ne scaturisca nessuna rendita. Da essi infatti, potrebbe scaturire un futuro reddito qualora fossero affittati o venduti. Per questa ragione devono essere dichiarati, a partire dall'anno d'imposta 2009 (Unico 2010), anche quegli immobili detenuti all'estero, dai quali non scaturisca nessuna rendita catastale (come accade ad esempio per quelli ubicati in Austria o Francia).

**Sono esonerati** dall'obbligo di comunicazione in linea di principio le attività finanziarie ed i conto correnti, date in gestione a intermediari italiani/interni. In riferimento ai conto correnti esteri c'è da specificare, che deve essere stato dato l'ordine alla banca estera di accreditare subito gli eventuali interessi attivi ad un conto corrente italiano/interno. Quest'ordine deve essere impartito alla banca estera anche sui cosiddetti conti esteri "zero spese/zero interessi attivi", in quanto in futuro potenzialmente fruttiferi di interessi. Sono esonerati da dichiarazione anche i fondi pensione complementari obbligatori.

Inoltre nella circolare esplicativa vengono elencati anche gli esoneri temporanei e permanenti dalla comunicazione per i patrimoni rivelati in occasione dello cd. "scudo fiscale". L'esonero temporaneo riguarda i patrimoni esteri rivelati, ma lasciati all'estero e non rimpatriati, e vale solo per l'anno fiscale 2009 se lo scudo è stato presentato nell'anno 2009; l'esonero vale invece per il 2009 e per il 2010 se lo scudo è stato presentato durante l'anno 2010.

**!!!Importante!!!** Oltre alle consistenze dei valori patrimoniali a fine anno, che sono da mettere nel quadro RW, sezione II, sono da dichiarare anche i singoli trasferimenti di denaro effettuati durante tutto l'anno (quadro RW, sezione III), per quanto riguarda i trasferimenti di soldi all'estero e dall'estero, ma anche estero su estero.

**È stato chiarito che sono da dichiarare i trasferimenti anche quando la consistenza a fine anno non supera l'importo di EUR 10.000, qualora i singoli movimenti in entrata e uscita superino l'importo di EUR 10.000. È da prendere in considerazione l'importo assoluto dei movimenti finanziari: se ad un trasferimento al conto estero di EUR 6.000 si aggiunge un pagamento dal conto estero ad un conto italiano per EUR 5.000, sono da dichiarare tutti e due i movimenti (in quanto  $6.000+5.000 = 11.000$ ), anche se sul conto estero alla data del 31/12 rimangono in giacenza meno di EUR 10.000. Versamenti e prelievi devono pertanto essere sommati.**

**Se quindi è intestatario di un conto corrente all'estero, osservi questi limiti per un eventuale obbligo di denuncia nel quadro RW!**

Non sono soggetti a comunicazioni nel quadro RW i pagamenti tra soggetti/conti nazionali, anche quando concernono beni all'estero (p.es. Pinco Pallino di Bolzano compra un appartamento a Innsbruck da Carlo Verdi di Bressanone; il pagamento del corrispettivo avviene mediante bonifico bancario tra la banca di Pallino a Bolzano e quella di Verdi a Bressanone). Non è da denunciare il movimento (nessun soldo ha oltrepassato la frontiera), Pinco Pallino deve però denunciare a fine anno la nuova consistenza (RW / sezione II) in Austria.

È necessario invece comunicare i pagamenti all'estero di soggetti terzi a proprio favore. Nella circolare esplicativa viene esemplificato quanto segue: il padre effettua un versamento all'estero, sul c/c del figlio, allo scopo di comperare un appartamento (a nome del figlio). Il figlio oltre a dichiarare a fine anno la consistenza all'estero (appartamento nella sezione II del RW), deve dichiarare anche il flusso finanziario in entrata nella sezione II del RW. Il padre non ha nessun obbligo di dichiarazione.

**Che importi dichiarare ?**

Dalla circolare si desumono anche importanti spunti sull'entità da dichiarare, con particolare riguardo ai valori da comunicare per la prima volta con l'unico 2010, relativo al 2009 (come per esempio gli appartamenti all'estero non locati e usati in proprio, da dichiarare per la prima volta). In linea di principio va dichiarato il valore di acquisto, aggiungendo le spese accessorie (p. es. notaio, spese di intermediazione, non però gli interessi).

1. In caso di acquisto a titolo gratuito (donazione o eredità) sono da osservare le regole per l'imposizione diretta. Esempio: se si tratta di una donazione, il valore da indicare deve essere stabilito in base al valore di acquisto o produzione del donante; in caso di eredità è da mettere il valore indicato in dichiarazione di eredità, o in caso di esonero, il valore di mercato alla data dell'apertura della successione. Se il costo di acquisto non è più determinabile, il valore di dichiarazione deve fondarsi su di una perizia di stima.
2. Se le proprietà estere vengono finanziate mediante mutui, i valori da dichiarare devono essere onnicomprensivi (quindi anche la parte del mutuo). Viene citato l'esempio di un acquisto di un appartamento mediante mutuo, stipulato all'estero: valore di acquisto 150.000 €, mutuo 100.000 €, stipulato all'estero, mezzi propri 50.000 €.

Nella sezione II è da indicare il valore complessivo di 150.000 €, nella sezione delle movimentazioni (III) è da indicare sia il pagamento dall'Italia all'estero per 50.000 € che il mutuo 100.000 € come movimentazione estero su estero. I movimenti futuri dall'Italia per l'ammortamento del mutuo secondo la circolare non sono più da evidenziare in dichiarazione.

Se dopo un'attenta disamina del presente articolo Le fosse venuto qualche dubbio in merito alle Sue transazioni dal e all'estero dello scorso anno, o se ha da dichiarare consistenze all'estero, non esiti a contattarci per poter aggiustare la faccenda (e la dichiarazione) entro il 29/12/2010. Entro questa data è possibile correggere la dichiarazione con una sanzione modesta.

Un cordiale saluto

**CONTOR**



Dr. Werner Teutsch